



# COMUNE DI CASTO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

Delibera n. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI TARI

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore **18.30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta telematica i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRANDINI DIEGO	Presente	IN VIDEOCONFERENZA
BONOMI LUCA	Presente	IN VIDEOCONFERENZA
FRANZONI FRANCESCO	Presente	IN VIDEOCONFERENZA
FREDDI ENRICO	Presente	IN VIDEOCONFERENZA
ZOLANI LUANA	Presente	IN VIDEOCONFERENZA
FREDDI FULVIO	Presente	IN VIDEOCONFERENZA
CARMINATI SIMONE	Presente	IN VIDEOCONFERENZA
BRESCIANINI LUANA	Presente	IN VIDEOCONFERENZA
BRESCIANINI ERMANNO	Presente	IN VIDEOCONFERENZA
BENDOTTI CLEO	Presente	IN VIDEOCONFERENZA
PICCINELLI JOE	Presente	IN VIDEOCONFERENZA

Totale presenti 11

Totale assenti ==

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **dr. Maurizio Sacchi**, presente in videoconferenza, il quale tra l'altro provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Diego Prandini** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato..

Deliberazione di Consiglio Comunale 010 n. del 27 aprile 2020

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI TARI**

ESTRATTO DEL VERBALE RELATIVO AL PUNTO 8 DELL'O.D.G.:

*Relaziona il Sindaco, il quale ricorda che il testo del regolamento TARI è stato elaborato su bozza proposta dalla Comunità Montana di Valle Sabbia.*

*Pone in esame alcuni punti da definire nella presente seduta, tra i quali:*

- art. 9 – esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio – comma 4 – propone di stabilire la percentuale di riduzione del 60% sia per la categoria di attività “Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti” che per quella degli “elettrauto”;*
- art 20 –TARI giornaliera – comma 2 – propone di confermare l'aumento del 100% rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica*
- art 22 – riduzioni per utenze domestiche*

- ✓ punto c) abitazioni poste a una distanza dal più vicino punto di conferimento, misurata dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica, superiore a 600 metri: riduzione del 25%. (anziché 40% come da proposta dell'Assessore all'ecologia e del Consigliere Bendotti);*

- ✓ punto d) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 4% della quota variabile (come da proposta consigliere Brescianini E)*

- ✓ punto e) riduzione del 25% per contribuenti A.I.R.E.*

- art 23 – riduzioni per utenze non domestiche (comma 1) riduzione in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell' anno solare*

- art 26 – agevolazioni – comma 1 - Agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate è applicato il bonus previsto dall'art. 57-bis, d.l. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, in conformità alle prescrizioni e con le decorrenze stabilite dell'Autorità o le di regolazione per energia, reti e ambiente.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**RICHIAMATO** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO:

- ✓ l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

- ✓ l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale, testualmente, recita:

*«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

RICORDATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

VISTO, inoltre:

- ✓ l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

- ✓ l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della Tari per l'anno 2020 e che più precisamente prevede:

*«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»;*

- ✓ l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che così recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative*

*alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

VISTO, infine:

- ✓ il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 21.04.2016;
- ✓ il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'art. 73 del D.L. n. 18/2020;
- ✓ la deliberazione di giunta comunale n. 18 del 21-03-2020 con cui è stata disciplinata la seduta telematica del Consiglio Comunale;

ATTESO che la seduta è stata svolta utilizzando l'applicativo di video conferenza denominato "zoom";

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt.. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verifica, che ne proclama il risultato

## D E L I B E R A

1. *DI APPROVARE* il «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 41 articoli;
2. *DI DARE ATTO* che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
3. *DI PROVVEDERE AD INVIARE*, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
4. *DI DARE ALTRESÌ ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI TARI**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 27-aprile-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dr. Maurizio Sacchi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 27-aprile-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dr. Maurizio Sacchi

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
*Prandini Diego*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dr. Maurizio Sacchi*

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: - 11.05.2020 - ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n. - 196-/2020.

Addì, 11.05.2020

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
*dr. Maurizio Sacchi*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale:

la stessa è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art.134 D.Lgs. n. 267/2000.

Casto, lì \_\_\_\_\_

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
*f.to dr. Maurizio Sacchi*

---